REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO

PIANO TERRITORIALE-PAESISTICO DI AREA VASTA

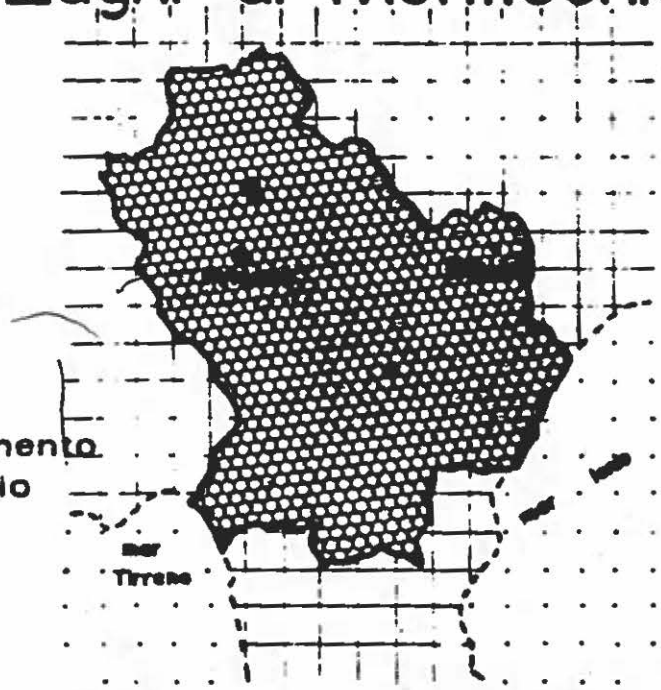
Laghi di Monticchio

Presidente della Giunta Regionale

dott. G. MICHETTI

Assessore Dipartimento Assetto del Territorio

Michele COMODO



Gruppo di progettazio

ing. A. ALAGIA c.grup

arch. V. CAPPIELLO

arch. L. FELICETTI

ing. B. LO RUSSO

ing. F. TATARANNI

arch. R. VOTTA

dott. G. GILIBERTI

dott. P. MOLES

dott. A. RACANA

Consulenti

prof. arch. G. L. NIGRO

prof. arch. A. RESTUCCI

arch. G. BIANCHI

REGIONE BASILICATA

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO AMBIENTALE DEI LAGHI DI MONTICCHIO

TITOLO I°

GLI ELEMENTI DI RILEVANZA PAESISTICA AMBIENTALE

CAPO 1°

GENERALITA'

ART. 1 - Individuazione dell'area del Piano Territ. P.A.A.V.

L'area oggetto del presente Piano Paesistico-Ambientale è quella del sistema dei Laghi di Monticchio e del Monte Vulture, delimitata ai sensi della L. 431/85 e del D.M. 18.4.1985 ricadente nei territori dei Comuni di Atella, Melfi, Rionero in V. per la quale con il medesimo Decreto è fatto obbligo alla Regione della formazione del presente piano.

ART. 2 - Elaborati del Piano.

Il P.T.P. è costituito dai seguenti elaborati cartografici e relativi allegati descrittivi e normativi:

CARTE DI ANALISI

AN1 Geolitologia

AN2 Geomorfologia e reticolo idrografico

AN2' Fasce altimetriche

AN3 Idrogeologia

AN4 Geopedologia e attitudini colturali

AN5 Caratteri vegetazionali

AN6 Caratteri faunistici

AA1 Usi produttivi del suolo

AA2 Sistema insediativo

AA3 Infrastrutture

AI1 Vincoli e demani

AI2 Disciplina urbanistica vigente

AI3 Interventi pubblici

AP1 Caratteri percettivi

AP2 Reciprocità percettive dai laghi

CARTE DI SINTESI

S/1 Qualità del territorio

S/2 Alterazione e degrado del territorio

S/3 Carta dei rischi ai fini dell'intervento antropico

CARTE DI PROGETTO

P/1 Trasformabilità del territorio

P/1' Componenti ambientali

P/2 Trasformazioni prioritarie di sistemazione e ripristino

P/3 Scostamenti e incompatibilità

ALLEGATI

1. Relazione illustrativa
2. Norme tecniche di attuazione
3. Schede di analisi

CAPO II°

INDIVIDUAZIONE, DESCRIZIONE E VALUTAZIONE

Art. 3 - Elementi di interesse natualistico: biologia

Gli elementi di interesse naturalistico, rilevati dal P.T.P. nelle carte AN2 (Geomorfologia), AN5 (Caratteri vegetazionali) e A/6 (Caratteri faunistici), sono riportati, descritti e valutati nelle apposite schede allegate che fanno parte integrante della presente normativa.

La valutazione è espressa secondo una scala decrescente di valori (eccezionale, elevato, medio e basso) attribuiti applicando i criteri di cui ai successivi punti del presente articolo.

3.1 Elementi di interesse naturalistico per caratteri fisici.

3.1a

Il valore eccezionale si riferisce ad elementi che presentano peculiari caratteri litologici, geomorfologici ed idrogeologici, anche concentrati sia in rapporto al territorio regionale che a quello considerato. Sono elementi caratterizzanti per il territorio e costituiscono naturali risorse di interesse ambientale e scientifico.

3.1b

Il valore elevato si riferisce ad elementi che, sempre per caratteri litologici, geomorfologici ed idrogeologici sono importanti ai fini della conservazione delle qualità delle risorse ambientali esistenti.

3.1c

Il valore medio si riferisce ad elementi che non costituiscono rarità geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche, ma che comunque contribuiscono ad evidenziare la tipologia dell'elemento a cui appartengono.

3.1d

Il valore basso si riferisce ad elementi non di rilievo per i caratteri considerati.

3.2 Elementi di interesse naturalistico per caratteri biologici;

3.2.1 Patrimonio Forestale.

3.2.1a

Il valore eccezionale è riferito alla presenza di associazioni vegetali endemiche rare in rapporto alla regione o più in particolare in rapporto al territorio in esame.

3.2.1b

Il valore elevato è riferito:

a) alle associazioni vegetali tipiche del territorio che

hanno raggiunto la fase climax e che non sono state fortemente modificate dall'uomo.

b) alle associazioni vegetali introdotte nel territorio artificialmente e quindi non endemiche.

3.2.1c

Il valore medio è riferito alle associazioni vegetali tipiche del territorio meno evolute dal punto di vista naturale, fortemente antropizzate e abbastanza stabili.

3.2.1d

Il valore basso è riferito ai pascoli o delle colture agrarie in genere.

3.2.2. La fauna

3.2.2a

Il valore eccezionale è riferito alle aree che comprendono l'habitat di specie animali la cui presenza è quantitativamente minima e legata ad un particolare ambiente localizzato la cui alterazione ne pregiudica la sopravvivenza.

3.2.2b

Il vaore elevato è riferito alle aree che comprendono l'habitat di specie animali importanti e caratterizzanti per l'ecosistema, di limitata distribuzione e sensibili ad alterazioni dell'ambiente.

3.2.2c

Il valore medio è riferito alle aree che comprendono l'habitat di specie animali quantitativamente numerose e di ampia distribuzione, adottabili alle modifiche dell'ambiente o ad ambienti antropizzati.

3.2.2d

Il valore basso è riferito alle aree che comprendono l'habitat di specie animali quantitativamente numerose e di ampia distribuzione, adattabili agli ambienti coltivati.

ART. 4 - Elementi di interesse storico: urbanistico ed architettonico

Gli elementi di interesse storico, rilevati dal P.T.P. nella carta AA2 (Sistema insediativo) sono riportati, descritti e valutati nelle apposite schede allegato A.2 che sono parte integrante della presente normativa.

La valutazione è espressa secondo una scala decrescente di valori (eccezionale, elevato, medio e basso) attribuibiti applicando i criteri di cui ai successivi punti del presente articolo.

4.1 Episodi architettonici in territorio extraurbano piccoli nuclei insediativi di interesse strorico - testi-

moniale, tracciati ed opere infrastrutturali di interesse storico.

4.1a

Il valore eccezionale è riferito alla contemporanea presenza delle variabili relativi alla:

1) concentrazione di aspetti e significati qualitativi
2) rarità o peculiarità dell'impianto
3) notorietà o valore testimoniale
4) appartenenza al sistema storico degli assi di comunicazione o a quello della stratificazione.

4.1b

Il valore elevato è riferito alla presenza di almeno tre delle quattro variabili di cui al precedente punto 4.1a.

4.1c

Il valore medio è riferito alla presenza di almeno due delle quattro varibili di cui al precedente punto 4.1a.

4.1d

Il valore basso è riferito alla presenza di una delle quattro variabili di cui al precedente punto 4.1.a.

ART. 5 - Elementi di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali

Gli elementi di interesse produttivo agricolo

per caratteri naturali rilevati dal P.T.P. nella carta A/4 (Geopedologia e attitudini colturali) sono riportati, descritti e valutati nelle apposite schede allegato A.3 che sono parte integrante della presente normativa.

La valutazione è espressa secondo una scala decrescente di valori (eccezionale, elevato, medio, basso) attribuiti applicando i criteri di cui ai successivi punti del presente articolo.

5.a

Il valore eccezionale è assente nell'area.

5.b

Il valore elevato è riferito alle aree a colture intensive specializzate, con elevata dotazione di strutture aziendali ed infrastrutture primarie.

5.c

Il valore medio è riferito alle aree a colture estensive (seminativo)

5.d

Il valore basso è riferito alle aree a pascolo e a bosco.

ART. 6 - Elementi di interesse percettivo

Gli elementi di interesse percettivo quali segni che caratterizzano la visione del territorio e consentono di

percepire i caratteri fisici costitutivi naturali ed antropici o i luoghi di percettività in uso esistenti o scomparsi rilevati dal P.T.P. nella carta A/P1 (Caratteri percettivi) sono riportati, descritti e valutati nelle apposite schede allegate A.4 che sono parte integrante della presente normativa.

La valutazione è espressa seconso una scala decrescente di valori (eccezionale, elevato, medio, basso) attribuiti applicando i criteri di cui ai successivi punti del presente articolo.

6.a

Il valore eccezionale è riferito:

a) i punti di vista o di belvedere di particolare interesse panoramico;
b) i profili naturali o di ambiti costruiti con aspetto altamente riconoscibile e valore di limite per la visione panoramica;
c) gli elementi naturali o costruiti con caratteri di spicco nel quadro costituito da ambiti altamente panoramici.

6.b

Il valore elevato è riferito agli elementi naturali o costruiti con carattere di sfondo nel quadro costituito da ambiti altamente panoramici.

6.c

Il valore medio è riferito agli elementi.

6.d

Il valore basso in tutti gli altri casi.

ART. 7 - Elementi di pericolosità geologica.

Non sono stati rilevati elementi di pericolosità geologica

Nella ipotesi di sopravvenienza la valutazione sarà espressa secondo una scala decrescente di valori (eccezionale, elevato, medio, basso) attribuiti applicando i criteri di cui ai successivi punti del presente articolo.

7.a

Il valore eccezionale è attribuito alle aree interessate da movimenti gravitativi in atto o da fenomeni di erosione accelerata con scarse coperture forestali, con la falda acquifera superficiale.

7.b

Il valore elevato è attribuito alle aree con fenomeni franosi quiescenti, con affioramenti di litotipi con scadenti caratteristiche fisico-meccaniche, con la falda acquifera poco profonda.

7.c

Il valore medio è attribuito alle aree con assenza di movimenti gravitativi, con presenza di fenomeni erosivi diffusi con la falda acquifera sufficientemente profonda.

7.d

Il valore basso è attribuito alle aree stabili, con assenza di fenomeni erosivi.

CAPO III°

ORGANIZZAZIONE DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE

ART. 8 - Articolazione della tutela e della valorizzazione.

La tutela e la valorizzazione si esplicano tramite modalità di conservazione, modalità di ripristino e miglioramento, e modalità di trasformazione degli elementi e degli ambiti individuati, in relazione ai loro caratteri costitutivi, al loro valore ed in riferimento alle principali categorie d'uso antropico.

Tali modalità sono le seguenti:

A1/1 Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli attuali usi compatibili degli elementi;

A1/2 Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi con nuovi usi compatibili;

A2/1 Conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi e delle caratteristiche d'insieme con destinazioni finalizzate esclusivamente a detta conservazione;

A2/2 Conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi e delle caratteristiche d'insieme con parziale trasformazione finalizzata a nuovi usi compatibili;

B1 Trasformazione da sottoporre a verifica di ammissibilità nello strumento urbanistico;

B2 Trasformazione condizionata a requisiti progettuali;

C Trasformazione a regime ordinario.

ART. 9 - Categorie di uso antropico.

Ai fini del presente piano, le categorie d'uso antropico sono classificate in:

uso culturale/ricreativo;

uso insediativo (residenziale, terziario, industriale);

uso infrastrutturale (territoriale, tecnologico);

uso produttivo (agro-silvo-pastorale, estrattivo).

TITOLO II°

MODALITA' DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE

CAPO I ·

CONSERVAZIONE, MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEGLI ELEMENTI (PUNTUALI, LINERARI, AREALI)

ART. 10 - Norme per gli elementi di valore eccezionale.

La tutela e la valorizzazione di cui al presente capo si attua attraverso due modalità riferite agli elementi di valore eccezionale tranne che per quelli di tipo agrario-forestale.

A1/1 Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi con mantenimento degli usi attuali compatibili consistente nella realizzazione di opere di manutenzione, di miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli usi compatibili; nonchè degli interventi volti all'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero di detrattori ambientali.

A1/2 Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi con nuovi usi

compatibili, consistente nella realizzazione di opere di manutenzione, di miglioramento e di ripristino delle caratteristiche costitutive, nonchè degli interventi volti all'introduzione di nuovi usi che non alterino dette caratteristiche.

ART. 11 - Elementi ed insiemi di interesse naturalistico

11.1 - Zona montana dei boschi a faggio - zona delle rupi e praterie culminali.

L'insieme è assoggettato alle seguenti modalità di tutela:

a) sono ammessi gli interventi e le opere di recupero indicate nel successivo Titolo III (Art. 25);
b) sono, invece, vietate tutte le trasformazioni insediative, nonchè la costruzione di nuove strade e piste;
c) sono consentite, peraltro, interventi di manutenzione e consolidamento dei tracciati esistenti, attraverso le modalità riferite nell'art. 10 delle presenti norme (A1/1)
d) sono consentite le infrastrutture tecnologiche solo se completamente interrate che non modifichino le caratteristiche morfologiche e vegetazionali costitutive (A1/2)
e) il pascolo deve essere limitato, in sede di piano di settore, per periodo, numero di capi e specie in modo da e-

vitare danni alla flora (A1/1).

11.2 - Faggeta.

L'insieme è assoggettato alle modalità di tutela di cui alle lettere a), b), c), e), di cui al punto 11.1, sono vietate tutte le altre attività antropiche.

11.3 - Andisuoli

L'insieme è assoggettabile alle modalità di tutela di cui alle lettere a) - b) - c) - d) dell'art. 11.

11.4 - Cinta poli craterica dell'edificio vulcanico principale.

L'insieme è assoggettato alle modalità di tutela di cui alle lettere a) - b) - c) di cui al punto 11.1.

ART. 12 - Elementi di interesse storico - architettonico.

12.1 Chiesa di S. Ippolito

L'elemento è assoggetato alla modalità di tutela A 1/1. A tal fine sarà necessario prevedere un progetto unitario che, oltre al consolidamento delle strutture esistenti, definisca gli elementi progettuali finalizzati ad offrire una lettura dell'impianto architettonico e del suo divenire.

12.2 Abbazia S. Michele

L'elemento è assoggettato alla modalità di tutela A 1/2, con la possibilità di nuovi usi compatibili.

ART. 13 - Elementi ed insiemi di interesse percettivo.

13.1 Creste e cime

I rilievi e le creste sono assoggettate alla modalità A 1/1.

E' vietata qualsiasi modificazione delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali costitutive.

Sono vietate trasformazioni per uso infrastrutturale veicolare, salvo interventi di consolidamento, manutenzione regimentazione delle acque.

Sono vietate opere tecnologiche e insediative di qualsiasi tipo.

13.2. Pareti con valore di sfondo e campi visivi

L'insieme è assoggettato alla modalità di tutela A 2/1.

Sono vietate tutte le trasformazioni insediative, nonchè la realizzazione di nuove strade e piste.

Sono, peraltro, consentiti interventi di manutenzione e consolidamento di tracciati esistenti.

Sono consentite infrastrutture tecnologiche solo

se completamente interrate, tali che non alterano le caratteristiche morfologiche e vegetazionali costitutive e facendo salve le modalità di tutela relativi ad altri tematismi.

Sono, per altro, ammessi tutte le opere e gli interventi di recupero indicate nel successivo Titolo III.

Gli interventi previsti nel Piano Particolareggiato dei Laghi saranno sottoposti a verifica di ammissibilità in rapporto alla salvaguardia dei valori percettivi, con riferimento alle indicazioni contenute nel Capo II del presente Titolo.

13.2 Fuochi visivi e base visiva

Sono ammessi gli interventi e le opere di recupero indicate nel successivo Titolo III. (A 2/1)

Sono, invece, vietate tutte le trasformazioni insediative, fatta eccezione per gli interventi previsti dal Piano Particolareggiato dei Laghi per i quali bisognerà effettuare verifica di ammissibilità in rapporto alla salvaguardia dei valori percettivi e, con riferimenti alle indicazioni contenute nel successivo Capo II del presente Titolo.

Sono consentite infrastrutture tecnologiche solo se completamente interrate.

CAPO II

TRASFORMAZIONE DA SOTTOPORRE A VERIFICA DI AMMISSIBILITA' TRASFORMAZIONE CONDIZIONATA E TRASFORMAZIONE A REGIME ORDINARIO

ART. 14 - Criteri di trasformabilità per elementi di valore medio ed elevato e di valore produttivo agricolo-forestale e di pericolosità geologica eccezionale.

In presenza di elementi, di rilevanza paesistica e ambientale di valore medio ed elevato, e di elementi di valore produttivo agricolo, le categorie d'uso antropico e le conseguenti trasformazioni fisiche del territorio possono essere:

- inammissibili;
- ammissibili solo a seguito di verifica positiva attraverso specifico studio di compatibilità di cui al successivo art. 16, in sede di formazione o revisione dello strumento urbanistico generale. ("Trasformazione da sottoporre a verifica di ammissibilita");
- ammissibili a condizione del rispetto di specifiche prescrizioni di cui al successivo Art. 17. ("Trasformazione condizionata" Trasformazione a regime ordinario).

ART. 15 - Matrice della trasformabilita.

Nella allegata "Matrice qualitativa della trasformabilità e delle modalità di trasformazione del territorio a fini di tutela e valorizzazione" si individuano, in relazione alle diverse situazioni ed alle diverse eventualità di trasformazione, le circostante nelle quali - in sede di formazione, approvazione e gestione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti o deroghe, in sede di approvazione di atti tecnico-amministrativi degli Enti pubblici e privati preposti alla realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutturali, nonchè in sede di rilascio dei pareri ai sensi dell'art. 7 della legge 1497/39 - è possibile e prescritto ricorrere alle modalità della "Trasformazione da sottoporre a verifica di ammissibilità" e/o della "Trasformazione condizionata".

L'applicazione di tale matrice al territorio sottoposto al Piano secondo le risultanze delle indagini analitiche e della loro sintesi è riportata nella tavola di progetto P_1.

In detta tavola sono altresì contenute 35 sub matrici nelle quali sono indicati in riga gli aspetti tematici dei quali tener conto nello studio di compatibilità da

effettuare per l'ammissibilità degli usi riportati in colonna.

ART. 16 - Studio di compatibilità..

Qualora il piano preveda il ricorso a verifiche di ammissibilità, esse vengono effettuate attraverso la predisposizione - da parte del soggetto proponente - di uno studio specialistico di compatibilità riferito ai singoli tematismi in rapporto ai quali è prescritta la verifica.

Tali studi dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dall'art. 7 della Legge Regionale di approvazione del Piano Territoriale P.A.A.V.

Gli studi dovranno in ogni caso evidenziare la mancanza di alternative più vantaggiose ai fini della tutela e valorizzazione degli elementi di rilevanza paesistica ed ambientale.

Gli stessi studi preciseranno le modalità progettuali, esecutive e di gestione eventualmente necessarie a garantire di fatto detta compatibilità.

Gli interventi per i quali viene effettuata la verifica di ammissibilità devono comunque conformarsi agli indirizzi e alle prescrizioni di cui al successivo Titolo III°.

ART. 17 - Trasformazione condizionata e trasformazione a regime ordinario.

La tutela e la valorizzazione delle qualità del territorio nei casi di trasformazione condizionata e di trasformazione a regime ordinario di cui all'art. 6 della L.R. di approvazione del Pi. Ter. P.A.A.V. va assicurata attraverso il rispetto degli indirizzi e delle norme specificate al successivo Titolo III°. Nello stesso Titolo III° sono indicati i casi per i quali è prescritto il ricorso all'una o all'altra modalità di trasformazione e relative procedure di autorizzazione.

In ogni caso gli elaborati di progetto dovranno restituire lo stato dei luoghi e relative qualità ante operam, ed illustrare le scelte progettuali rispetto agli obiettivi di fondo specificati negli articoli del Titolo III°.

Le norme contenute nel Titolo III° costituiscono indirizzi e prescrizioni ai quali unirormare il contenuto tecnico e progettuale degli strumenti urbanistici.

3. per gli aspetti faunistici:
   biotipi delicati, aree di valore faunistico eccezionale in prossimità di aree turistiche, residenziali, infrastrutturali;
4. per gli aspetti antropici:
   a) le aree urbanizzate o insediative caratterizzate da degrado tecnologico e/o funzionale;
   b) gli edifici caratterizzati da degrado alle strutture e alle finiture, nonchè oggetto di intervento che ha modificato l'impianto originario.
5. a) gli elementi a grado di contrasto non accettabile (per forma tessitura, colore o linea);
   b) insiemi insediativi a struttura visiva disordinati in aree altamente panoramiche.

CAPO II°

OPERE DI RECUPERO E RIPRISTINO DI CARATTERE PRIORITARIO

ART. 19 - Indirizzi e priorità per le opere di recupero ambientale.

Per tutti i casi di degrado e di alterazione ambientale individuati nel precedente Capo I°, valgono gli indirizzi indicati negli articoli successivi.

ART. 20 - Opere di recupero e ripristino per i casi di degrado e di alterazione idrogeologica.

Le opere di recupero e ripristino dovranno conformarsi ai seguenti indirizzi:

a) aree con dissesto in atto:

a_1) nei casi di fenomeni erosivi, obbiettivo del recupero è attenuare l'azione erosiva delle acque e favorire la formazione del suolo agrario.

Sono da considerarsi interventi prioritari l'esecuzione di opere e sistemazione del terreno quali:

- interventi per regimazione delle acque di ruscellamento
- il gradonamento e terrazzamento del terreno mediante l'esecuzione di muretti di consolidamento di pietrame a

secco;

- graticciata, e ciglioni erbati;
- idonei interventi selvicolturali per il potenziamento della copertura vegetale;

a_2) nei casi di sovraincisione del talweg sono da considerarsi interventi prioritari:

le opere di correzione del profilo di fondo volte ad arrestare l'approfondimento dell'incisione, quali le briglie in muratura, in terra ed a gabbioni.

a_3) nei casi di dissesto del sottosuolo sono da considerarsi interventi prioritari:

- l'intercettazione mediante fossi di guardia delle acque provenienti da monte ed il loro recapito in impluvi laterali;
- la raccolta e lo smaltimento delle acque superficiali;
- l'intercettazione e lo smaltimento delle acque sotterranee mediante drenaggi;
- la stabilizzazione del piede della frana;
- il rimodellamento della superficie del corpo di frana;
- il rimboschimento.

b) Aree con dissesti quiescenti:

Indirizzo da perseguire è la sistemazione idraulico-forestale e la regimazione dei corsi d'acqua in erosione.

Le soluzioni tecniche dovranno essere individuate nell'ambito di uno studio dettagliato nel quale si dimostri come la soluzione proposta sia la più vantaggiosa non solo dal punto di vista statico (contenimento del dissesto) ma anche dal punto di vista percettivo e biologico-vegetazionale.

c) Cave:

- interventi differenziati in base all'acclività delle aree: laddove la pendenza non supera il 20% la zona potrà essere sistemata a terreno agricolo; nelle restanti parti è opportuna una ricostruzione di un ambiente forestale;
- la protezione della falda acquifera, nel caso fosse interessata dall'escavazione, con opportuni interventi da decidersi caso per caso;
- ripristino ambientale dell'area con la realizzazione di nuove destinazioni d'uso compatibili con quelle possibili nell'area.

d) Fenomeni di inquinamento idrico:

riguardano gli scarichi di fognature per le quali va prevista la realizzazione di impianti di depurazione.

ART. 21 - Opere di recupero e ripristino per i casi di degrado ed alterazione ambientale di elementi produttivi-agrari-forestali.

Le opere di recupero e ripristino dovranno conformarsi ai seguenti indirizzi:

a) Terreni agrari interessati da fenomeni di dissesto superficiale e/o profondo.

Sono da considerarsi interventi prioritari quelli riportati alle lett. a_1 ed a_2 dell'art. 20 del presente Capo.

Sono da considerarsi interventi secondari i seguenti:

- curare nelle lavorazioni agranomiche del terreno le realizzazioni della rete di scolo delle acque superficiali;
- adottare rotazioni agronomiche;
- mantenere un rivestimento vegetale il più a lungo possibile o almeno durante la stagione piovosa;
- limitare i movimenti di terra;
- effettuare interventi di miglioramento pascoli, come indicato nel successivo art. 26 sub. D2 e regolamentare tale attività e nel carico e nel periodo;

b) boschi fortemente degradati:

sono da considerarsi interventi prioritari quelli riportati alle lettera a_1 e a_2 dell'art. 20 del presente Capo

e tutti gli interventi selvicolturali necessari per riportare alla normalità il bosco.

I castagneti colpiti dal cancro devono essere ceduati per consentire una diminuzione dell'attacco e quindi avere dei soggetti immuni.

Intervento secondario è da considerarsi la regolamentazione del pascolo di cui al presente comma.

c) Rimboschimenti con grado di attecchimento inferiore al 90%.

Sono da considerarsi interventi prioritari:

- il risarcimento delle fallanze con specie adatte alla stazione;
- la risistemazione delle chiudende e il divieto di pascolo.

Sono da considerarsi interventi secondari da effettuarsi per anni successivi:

- sarchiatura e ripulitura localizzata;
- l'eventuale risarcimento di fallanze;
- il divieto di pascolo;
- l'effettuazione di cure colturali (sfolli, diradamenti, ecc.).

ART. 22 - Opere di recupero e di ripristino per i casi di degrado ed alterazione di elementi faunistici.

Le opere di recupero e ripristino relativi agli elementi come definiti all'art. 18 punto 3 dovranno conformarsi agli indirizzi specificati in relazione.

ART. 23 - Opere di recupero e di ripristino per i casi di degrado ed alterazione di elementi antropici.

Le opere di recupero e di ripristino relativi agli elementi come definiti all'art. 18 punto 4 dovranno conformarsi ai seguenti indirizzi:

a) proposta d'insieme che, contenga elementi progettuali di dettaglio finalizzati alla omogeneizzazione tipologica e formale dell'insediamento evitando addensamenti edilizi;
b) consolidamento delle strutture degradate con il mantenimento delle caratteristiche tipologiche e costruttive originarie.

   Interventi volti al recupero delle tipologie edilizie degli edifici a valore medio.

ART. 24 - Opere di recupero e di ripristino per i casi di degrado ed alterazione di elementi percettivi.

Le opere di recupero e di ripristino dovranno conformarsi ai seguenti indirizzi:

- per gli elementi di cui alle lett. a) del punto 5 dell'art. 18 sono prescritte opere di schermatura, di interramento delle linee aeree, di rimodellamento del suolo o di ricomposizione delle forme di manufatti tali da riportare gli stessi a un grado accettabile di contrasto.
- per gli elementi di cui alla lettera b) punto 5, art. 18 sono da seguire gli indirizzi di riqualificazione della forma degli insediamenti di cui al successivo art. 30 del Titolo III°.

CAPO III°

PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESISTICO-AMBIENTALE RELATIVE AGLI AMBITI OMOGENEI

ART. 25 - Praterie culminali, limite superiore del bosco, ambiti di roccia.

Quest'ambito comprende:

- le prateria poste al di sopra del limite superiore del bosco;
- il limite superiore del bosco, ossia una fascia di vegetazione arborea e/o arbustiva che comprende un dislivello altimetrico di metri 50 circa dal reale limite prateria--bosco;
- gli ambiti di roccia, ossia aree con vegetazione prevalentemente erbacea, con rocce affioranti.

Obiettivo di fondo per quest'ambito omogeneo è la conservazione dei caratteri attuali sia di tipo percettivo (creste e profili che definiscono le principali unità del paesaggio) che fisico-biologici (fenomeni carsici; limite superiore del bosco essenziale per la stabilità dei sistemi boschivi).

Data la presenza di elementi di interesse pano-

ramico e naturalistico è ammesso lo svolgimento di attività , culturali e ricreative purchè contenute entro limiti che non comportino danno.

La costruzione o ampliamento di impianti tecnologici o per attività sportive è condizionata alla effettuazione di specifici studi sugli effetti di tali trasformazioni.

A. Norme relative ad usi culturali-ricreativi.

Per gli usi culturali-ricreativi, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tavola P1 valgono le seguenti norme:

1. Caccia: Nei limiti delle regolamentazioni vigenti sull'attività venatoria.
2. Escursionismo, ricreazione, attività sportive: Nei limiti dei seguenti divieti:

- disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali, (salvo quanto specificato per attività venatorie), raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere il loro ambiente;
- asportare rocce, minerali, cristalli, fossili, fiori e piante, ad eccezione di funghi purchè la raccolta sia effettuata secondo modalità tali da non danneggiare l'ambiente (senza alterare lo stato superficiale del

terreno) e nel rispetto degli usi locali e della normativa regionale vigente; (L.R. 21 giugno 1984 n. 17, D.P.G.R. 9.7.1986 n. 793, L.R. 22.5.1980 n. 42);

- transitare fuori dalle strade carrozzabili esistenti con mezzi motorizzati;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere ed in qualsiasi quantità, allestire campeggi organizzati, accendere fuochi liberi all'aperto;
- danneggiare, inquinare od occludere le cavità sotterranee naturali ed asportare concrezioni.

B. Norme relative a usi insediativi.

Per l'uso insediativo, qualora consentito in base alle modalità riportate nella Tavola P1, valgono le seguenti norme:

- E' consentito l'adattamento, senza trasformazione esterna di tipologie e materiali, degli stazzi, di eventuali ruderi o di manufatti esistenti per attrezzature di supporto per attività escursionistiche, sportive o scientifiche.

C. Norme relative ad usi infrastrutturali.

Per gli usi infrastrutturali, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tavola P1, valgono le se-

guenti norme:

- non è consentita la realizzazione di strade né di parcheggi;
- sono consentiti interventi di miglioria della viabilità di servizio agli impianti, da mantenere sbarrata al traffico privato. Tali opere sono limitate al controllo della qualità del manto stradale ed all'eventuale consolidamento delle spallette. Sono prescritte opere di mimetizzazione volte ad attutire il contrasto cromatico con le rocce e/o con il manto erboso circostante.
- sono consentite le opere di miglioramento di sentieri per escursioni guidate previo controllo del carico di utenza ammissibile. Per tali opere il fondo dovrà essere mantenuto in terra battuta e la larghezza massima dovrà contenersi entro i 2 metri;
- è consentita la manutenzione ed il miglioramento di impianti tecnologici esistenti (ripetitori radio-televisori, SIP, radaristici, terminali di impianti di risalita, etc.).

  Per la realizzazione di nuovi impianti, è obbligatoria la procedura volta all'ottenimento del N.O. Regionale di cui all'art. 7 della L. 1497/39.

D. Norme relative agli usi produttivi agro-silvo-pastorali.

Per gli usi produttivi agro-silvo-pastorali, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella tavola P1, valgono le seguenti norme:

- per quanto concerne il patrimonio boschivo è ammesso esclusivamente un trattamento a "taglio saltuario", finalizzato alla conservazione della fascia del limite superiore del bosco.

E. Norme relative agli usi produttivi-estrattivi.

Non sono in nessun caso ammessi gli usi produttivi-estrattivi nelle aree ricadenti in ambiti di valore eccezionale.

F. Elaborati e procedure.

Per tutti gli impianti tecnologici ed al servizio di attività sportive, nonchè per le relative opere tecniche ammesse, compresa la viabilità di servizio, è necessario l'elaborazione di uno specifico studio volto al rilascio del N.O. Regionale (modalità B2).

Le opere di miglioramento dei sentieri dovranno essere programmate all'interno di un piano di miglioramento esteso all'interno dell'ambito.

ART. 26 - Pendici boscate

Quest'ambito comprende:

- I boschi, ossia aree con vegetazione prevalentemente arborea di superficie maggiore o uguale a 0,5 ha e con area di incidenza delle chiome superiori al 50%;
- i rimboschimenti, ossia gli impianti di specie forestali su superfici precedentemente nude o comunque non ricoperte da boschi come definiti al capo precedente;
- la radure del bosco, ossia le aree nude all'interno del bosco ossia le aree all'interno del bosco con superficie maggiore o uguale a 0,5 ha.

Obiettivo di fondo per questo ambito omogeneo è la salvaguardia, mediante conservazione o introduzione di usi compatibili, di una risorsa particolarmente caratterizzante l'area sottoposta al piano, così da essere, nella qualità e nell'aspetto uno degli elementi dominanti dell'identità del suo paesaggio.

Il bosco inoltre è un sistema complesso:

- ad alto valore ecologico, di cui va salvaguardato l'insieme degli strati costituenti (essenze arboree, sottobosco) e la presenza di habitat animali;
- a forte potenzialità produttiva da valorizzare attraverso corrette pratiche di selvicoltura;

- a diffuse opportunità ricreative e turistiche da sostenere attraverso una accorta formazione di sistemi di attrezzature purchè opportunamente localizzati e realizzati.

Nelle aree in cui il bosco non presenti alti valori biologici e percettivi e la sua struttura sia già compromessa dal grado di antropizzazione, soprattutto se in prossimità di infrastrutture viarie o aeree coltivate, la pianificazione locale potrà prevedere la realizzazione di attrezzature, come base per le attività ricreative nel bosco, purchè opportunamente localizzate, quantitativamente contenute e progettate secondo un'accorta normativa.

Infine l'uso di aree boscate per il pascolo deve intendersi come scelta di emergenza da effettuarsi nei periodi critici per l'approvigionamento (agosto-settembre).

A. Norme relative agli usi culturali - ricreativi.

Per gli usi culturali-ricreativi, qualora consistenti in base alle modalità riportate nella tavola P1, valgono le seguenti norme:

1. Attività sportive ed escursionistiche:

l'attività escursionistica è ammessa nei limiti comportamentali esposti nell'art. 25 e con ulteriore divieto per la raccolta dei frutti silvestri, salvo quanto previsto negli usi locali e nella normativa vigente.

2. Caccia:

Nei limiti di regolamentazione vigenti sulla attività venatoria.

B. Norme relative ad usi insediativi.

Per gli usi insediativi, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella tavola P1, valgono le seguenti norme:

gli strumenti urbanistici locali dovranno formulare un progetto unitario e coerente di utilizzazione ricreativa del bosco secondo direttrici di penetrazione preferenziale, fondate prevalentemente su quelle esistenti, da appoggiare ad aree attrezzate localizzate entro una fascia di 200 m. dalle direttrici veicolari di attraversamento principale.

Tale fascia non va intesa come continua, allo scopo di salvaguardare le parti boscate non ancora compromesse dalla antropizzazione e site lungo tali direttrici, soprattutto se prossime a zone di elevato interesse biologico-faunistico e/o percettivo.

Nell'ambito di tali indirizzi sono consentiti interventi costruttivi solo su terreni con pendenza media inferiori al 20% ed articolati secondo la seguente tipologia:

1. Attrezzatura leggera:

Aree di sosta (pic nic, punto fuoco, servizi igienici) alla base di sentieri escursionistici preferenziali.
In tali aree sono consentite attrezzature di supporto in pietra e legno. Le superfici massime dislocabili, comprensive di eventuali aree non boscate preesistenti, non potranno superare, in ogni caso, i 500 mq.. L'altezza massima ammissibile per le costruzioni è di 4 m.

2. Attrezzatura di supporto:

Attrezzature di supporto per un turismo mobile o attrezzature ricettive isolate.
Nel primo caso le superfici ed i carichi di utenza ammissibili sono quelli previsti dalla L.R. N° 27.
Nel secondo caso è consentito il miglioramento degli impianti esistenti o un loro ampliamento, purchè contenuto in bassi limiti di consumo del territorio boscato secondo l'obiettivo di fondo fissato per l'ambito.
La superficie disboscata massima non potrà superare i 1.000 mq. e l'indice di fabbricabilità per nuove costruzioni è di 0,05 mq/mq con l'altezza massima di m. 7,50 e comunque mai eccedente la chioma degli alberi circostanti.

Le costruzioni dovranno essere realizzate per quanto è possibile ai bordi della radura e non al centro di essa.

L'emissione di acqua piovana della superficie complessiva destinata a costruzione ed attrezzature non dovrà superare quella propria delle condizioni preesistenti.

Per le costruzioni dovrà preferirsi l'adozione di forme compatte, di tetti a spiovente per le coperture, si dovrà evitare l'uso di colori brillanti e di intonaci plastici.

Per gli esterni è da preferirsi l'uso di legno e pietra.

Le recinzioni a chiusura di aree all'interno del bosco dovranno essere realizzate in materiali leggeri e risultare di minimo impatto sull'aspetto del sottobosco.

Muretti di pietra potranno essere realizzati nel caso di attrezzature di supporto.

C. Norme per usi infrastrutturali.

Per gli usi infrastrutturali, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella tavola P1, valgono le seguenti norme:

La viabilità principale dovrà essere localizzata per quanto è possibile ai margini della zona boscata.

Ove si renda necessario l'attraversamento del bosco, la progettazione della viabilità dovrà essere sottoposta a studio delle alternative e valutazione di impatto.
In ogni caso dovrà essere limitata, per quanto possibile, la fascia disboscata ai margini della sede stradale, che non potrà essere mai più ampia di 5 m. dai bordi, soprattutto in corrispondenza di terreni con pendenza trasversale all'asse stradale superiore al 25%.
I parcheggi non possono essere realizzati ai margini della strada ma dovranno sempre essere realizzati in lotto schermato con vegetazione.
Le strade minori che si dipartono dalle principali non potranno essere asfaltate per un lunghezza maggiore di 150 m. dall'innesto, sempre che a servizio di aree attrezzate.
Per la rimanente parte del loro tracciato bisognerà comunque adottare soluzioni in grado di contenere il dilavamento del suolo.
Sono consentiti sentieri battuti in corrispondenza dei percorsi per attività forestali e ricreative.
Tutti i percorsi di servizio, forestali e non, dovranno essere sbarrati al traffico privato.
Dovranno evitarsi al massimo gli sbancamenti ed i riporti e si provvederà a mantenere l'erosione dei fianchi con

manutenzione delle scarpate mediante piantumazione con specie autoctone (con o senza l'uso di reti sempre che mascherate).

Dovranno adottarsi opportuni dispositivi (corridoi verdi, sottopassi etc.) trasversalmente alle strade asfaltate per consentire un facile e non pericoloso attraversamento ai mammiferi selvatici.

Tali disposizioni da prevedersi per la viabilità principale esistente, saranno altresì obbligatorie per le strade di nuova costruzione.

L'uso di calcestruzzo e/o acciaio non dovrà essere a vista (mascheramento con materiali naturali).

Fatta eccezione per la segnaletica stradale rispondente a norme internazionali, le indicazioni direzionali dovranno essere realizzate con scritte chiare su fondo scuro per inserirsi più facilmente nel paesaggio naturale.

Sono ammessi gli impianti di risalita, piste da sci ed elettrodotti previo studio delle alternative e valutazione degli effetti da accludere alla documentazione per il rilascio del N.O. Regionale. (Modalità B2).

Per tutti gli impianti tecnologici che prevedono la presenza di cavi sospesi è opportuno studiare un percorso tale da collocarli in modo da rendere evidente il contrasto cromatico con la superficie sottostante per favorirne

la percezione da parte dei rapaci.
In ogni caso sarà preferibile l'interramento con sistemazione del suolo secondo le forme originarie.

D. Norme relative agli usi produttivi agro-silvo pastorali.

Per gli usi produttivi agro-silvo-pastorali, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella tavola P1, valgono le seguenti norme:

1. Silvicoltura

Nelle fustaie di faggio sono ammessi "tagli successivi" con prelievi al taglio di sementazione tra il 25% ed il 30% della massa esistente oppure il "taglio saltuario".

Nelle fustaie di latifoglie mesofile (cerro, farnetto, etc.), sono ammessi "tagli successivi" con prelievi al taglio di sementazione tra il 30 ed il 45% della massa esistente oppure il "taglio raso a buche" su superfici non superiori a 4 - 5 ha. per buca.

Nelle fustaie di qualsiasi specie, di una fascia di circa 50 m. ai lati delle strade asfaltate, i tagli devono essere effettuati "a quinta" in modo da schermare le attività silvo-colturali retrostanti.

Nei boschi cedui e per gli altri interventi silvo-colturali si seguono le "prescrizioni di massima di poli-

zia Forestale".

2. Pascolo

In coerenza con quanto esposto nell'obiettivo generale di ambito, bisognerà attivare strumenti amministrativi e di politica economica ai diversi livelli istituzionali per migliorare le possibilità di attività nelle zone non boscate (pascoli incolti) e quindi pervenire, in tempi medio-brevi ad una situazione di regime in cui il pascolo nel bosco sia effettuato come misura di emergenza, limitatamente ai periodi della stagione secca (agosto-settembre).

Sono da considerarsi carichi ammissibili a regime:

per la faggeta 3 gg. bovino adulto/Ha x anno
nella cerreta 6 gg. " " " "
nel ceduo 10 gg. " " " "

Per le altre specie pascolanti si seguiranno gli opportuni coefficienti di conversione.

Il pascolo è comunque escluso:

- nei rimboschimenti;
- nelle fustaie trattate a tagli successivi per tutto il periodo di rinnovazione;
- nelle fustaie trattate a taglio raso per i primi dieci anni dopo il taglio e comunque finchè l'altezza media degli alberi non abbia raggiunto i due me-

tri;

- nei cedui per almeno cinque anni dopo l'esecuzione del taglio.

Per quanto non previsto dalle precedenti norme si seguiranno le "prescrizioni di massima di polizia Forestale".

E. Norme relative agli usi produttivi-estrattivi.

Non sono in alcun caso ammessi usi produttivi-estrattivi nelle aree ricadenti nelle pendici boscate.(Art. 26)

F. Elaborati e procedure.

Per la viabilità principale, per gli impianti di risalita, le piste da sci, gli elettrodotti, o altre infrastrutture tecnologiche è necessario predisporre studi di alternativa e valutazione degli effetti come già specificato al punto C.

Il sistema di attrezzature turistiche e di supporto alla ricreazione dovrà essere programmato secondo un progetto unitario riferibile a piano paesistico esecutivo, se ricadente in area sottoposta a regime di non trasformabilità A2/2 di cui al Titolo II, ovvero riferibile ad un piano quadro di localizzazione nel caso di aree esterne ad essa.

- protezionistico.

Il grado di alta visibilità che caratterizza ques'ambito comporta la necessità di una particolare attenzione nella disposizione e nella forma delle costruzioni.

Nelle parti sottoposte ad uso insediativo o a trasformazione a fine produttivo è opportuno mantenere delle "cellule di compensazione ecologica" attraverso la salvaguardia dei piccoli appezzamenti arborati quali habitat della fauna della zona collinare.

A. Norme relative agli usi culturali-ricreativi.

Per gli usi culturali-ricreativi, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tavola P1 valgono le seguenti norme:

1. Attività escursionistiche e ricreazionistiche, nei limiti delle norme comportamentali specificate negli artt. 25 e 26.
2. Caccia, se è consentita nei limiti delle regolamentazioni vigenti sull'attività venatoria.

B. Norme relative agli usi insediativi.

Per l'uso insediativo, qualora consentito in base alle modalità riportate nella Tavola P1, valgono le seguenti norme:

In coerenza con gli obiettivi fissati per l'ambito, gli strumenti urbanistici e relative varianti dovranno orientare le scelte di uso del suolo secondo i seguenti criteri:

A. nei terreni con pendenza tra il 10 ed il 15%, allo scopo di privilegiare l'uso agricolo dei terreni di alta produttività potenziale, gli interventi edificatori dovranno essere a bassa densità limitati preferibilmente alle residenze agricole e relative pertinenze.

B. nei terreni con pendenza compresa tra il 15 ed il 30%, oltre agli interventi edificatori di cui al capo precedente, potranno ammettersi anche insediamenti residenziali e di turismo stanziale accorpati, con densità di 80 ab/ha.

   Allo scopo di limitare gli effetti dell'urbanizzazione sulla stabilità dei versanti, la superficie impermeabilizzata massima di questi nuclei dovrà contenersi entro il 30% dell'area dell'insediamento.

   E' opportuno contenere la quantità totale dell'area impegnata da tali nuclei entro il 30% dei terreni idonei, ossia non gravati da fattori limitanti o vincoli di altra natura definiti dal presente piano.

   Possono altresì prevedersi aree attrezzate leggere per

la ricreazione o lo sport (aree di sosta, pic-nic, maneggi, ecc.) da prevedersi in un progetto di sviluppo unitario dell'ambito.

C. non sono ammessi interventi insediativi su suoli con pendenza maggiore del 30%.

Per tutti gli interventi edilizi sopra specificati valgono le seguenti regole di allineamento e collocazione:

- la costruzione, qualora la pendenza consenta che essa si adatti al suolo, dovrà essere collocata con giacitura parallela alle curve di livello e di preferenza in prossimità delle alberature e siepi che delimitano gli spazi a prato e a seminativo;
- le costruzioni, qualora la pendenza sia superiore a quella che consente di adattarsi al suolo, vanno collocate preferibilmente in gruppo, in prossimità di strade di mezza costa, mai comunque in modo da ingombrare la visione delle creste;
- evitare le disposizioni a gradoni parallele alle curve di livello se queste comportano fronti lineari continui superiori a 30 m. anche se composti da case a schiera;
- le altezze delle costruzioni non possono superare in ogni caso m. 9.00 misurati dalla linea di gronda ed è

prescritta la copertura a tetto a spiovente con inclinazione tra il 30 ed il 60%.

Tale copertura dovrà essere a coppi o tegole alla romana. materiali e colori dovranno adeguarsi alle forme tradizionali evitando l'uso di intonaci plastici e di infissi in alluminio anodizzato;

- costruzioni singole o complessi edilizi immediatamente a valle di strade di pendio non devono occludere la vista qualora si tratti di strada panoramica.

Non è ammessa l'alterazione a scopo insediativo delle particelle arborate e/o cespugliate esistenti, da mantenersi intatte con funzione di cellule di compensazione ecologica.

Al medesimo scopo, negli insediamenti residenziali dovranno realizzarsi cellule di compensazione ecologica (fasce protettive, aree di vegetazione arbustiva o arborata) pari al 5% dell'area destinata all'insediamento.

Per ciò che attiene gli scarichi massimi ammissibili per edifici destinati ad allevamenti zootecnici si applicano le norme della L. 319/86 relativamente agli "insediamenti idustriali salvo che l'azienda disponga, in connessione con l'attività di allevamento, di almeno un Ha. di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso

vivo di bestiame (20 q.li se si tratta di suini), nel qual caso essi sono da considerarsi "insediamenti civili".

C. Norme relative agli usi infrastrutturali.

Per gli usi infrastrutturali, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tavola P1, valgono le seguenti norme:

- Nessuna strada principale deve seguire le linee di massima pendenza. Rendere minimi gli sbancamenti ed i riporti di terreni, schermare le eventuali opere di contenimento.
- Sbarrare le strade di servizio al traffico privato.
- Sistemare gli sbancamenti ed i riporti con opportune opere di contenimento e di inerbimento.
- Sono ammesse infrastrutture tecnologiche a rete.
- Favorire la realizzazione di condotte interrate. Ove ciò non sia possibile sarà reso necessario uno studio delle alternative e di impatto volto a minimizzare la visibilità dei manufatti.

D. Norme relative agli usi produttivi agro-silvo pastorali.

Per gli usi produttivi agro-silvo-pastorali qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tav. P1

valgono le seguenti norme:

Allo scopo di perseguire l'obiettivo generale d'ambito già specificato, gli strumenti urbanistici e i piani di settore relativi all'agricoltura e alla forestazione dovranno tener conto dei seguenti criteri relativi al grado di preferenza tra attività agricola, pascolo e silvicoltura in funzione della pendenza dei terreni:

- Nei terreni con pendenza maggiore del 60% favorire la silvicoltura protettiva organizzata e il pascolo;
- Nei terreni con pendenza tra il 30 ed il 60% favorire il pascolo e la silvicoltura;
- Nei terreni con pendenza tra il 10 ed il 30% favorire l'attività agricola con opportuno mantenimento o formazione delle "cellule di compensazione ecologica" già definite.

Nell'ambito degli indirizzi sovraspecificati valgono le seguenti norme:

<u>Silvicoltura</u>:

- Terreni con pendenza maggiore del 60%.

  Qualsiasi intervento di forestazione deve essere preceduto da un progetto di rimboschimento in cui siano specificati i fini protettivi che si intendono raggiungere, tutte le operazioni colturali dall'impianto alla maturità e le motivazioni che spingono alla scelta di

una specie rispetto ad un altra.

La scelta della specie, preferibilmente autoctone, deve essere compatibile con le caratteristiche stazionali: clima, pedologia, etc.

- Terreni con pendenza del 30 al 60%.

  Per rimboschimenti di tipo protettivo vale quanto detto in precedenza.

  Per rimboschimenti di tipo produttivo è necessaria una superficie minima di impianto di 5 Ha.

  Ove esistano soprassuoli costituiti da specie forestali autoctone non è ammesso il taglio delle stesse e la sostituzione con specie esotiche, onde mantenere le "cellule di compensazione ecologica" di cui all'obiettivo di fondo.

- Terreni con pendenza tra il 10 ed il 30%.

  Vale quanto detto per i terreni con pendenza 30-60%.

Pascolo:

Per il pascolo si consiglia agli organi competenti di adottare i seguenti indirizzi di interventi, sia per alleggerire la pressione del bestiame sul bosco, sia per una più razionale gestione di risorse altrimenti sottoutilizzate (pascoli ed incolti);

- miglioramento pascoli ed incolti (spietramento, decespugliamento, ricostruzione e miglioramento del cotico)

concimazioni, ricostruzioni di ricoveri e abbeveratoi;

- potenziamento dell'assistenza tecnica;

Ove non vengano attuati tali interventi si consiglia di limitare il carico di bestiame per terreni in asciutto ai seguenti valori:

- 150 gg. x bovino adulto/Ha x anno dei terreni con pendenza maggiore del 60%;
- 300 gg. x bovino adulto/Ha x anno nei terreni con pendenza maggiore del 30-60%;
- 400 gg. x bovino adulto/Ha x anno nei terreni con pendenza maggiore del 10-30%.

Agricoltura:

Si consiglia il potenziamento del servizio di assistenza tecnica, al fine di rendere le pratiche colturali più adatte alle reali condizioni stazionali e per una migliore gestione delle risorse presenti, attraverso le seguenti misure:

- Favorire l'adozione di opportune rotazioni colturali.
- Favorire la sistemazione dei terreni (banchinamenti, terrazzamenti, etc.).

- Favorire adatte tecniche di lavorazione:

a) sui substrati argillosi, lavorazione lungo le linee di massima pendenza (rittochino) e costituzione di fosse di scolo trasversali alle curve di livello, ovvero lavorazione trasversale alle linee di massima pendenza (cavalcapoggio, spina) con fosse di scolo laterali;

b) su substrati non argillosi, lavorazione trasversale alle linee di massima pendenza.

L'adozione dell'una od ell'altra tecnica dovrà essere subordinata a una valutazione dei suoi effetti sulla forma visibile alle pendici coltivate, soprattutto se in area altamente panoramica.

- Tendere nel caso delle concimazioni a:

a) non eccedere rispetto alle dosi consigliate dalle case produttrici;

b) preferire l'uso del letame e/o di concimi di sintesi a lento rilascio (urea, ammoniacali, scorie Thomas);

c) dare i concimi prontamente utilizzabili (nitrici) solo in copertura.

- Regolamentare la vendita e l'impiego dei pesticidi mediante una opportuna certificazione da parte di un tecnico abilitato, seguendo le indicazioni della tabella allegata (Tab. IV. 1) da aggiornarsi periodicamente a cura della Regione.

- Incentivare l'utilizzo dei prodotti che rispettino gli insetti predatori e i parassiti dei patogeni.
- Incentivare le iniziative di "lotta integrata", ossia la combinazione di forme di lotta tradizionale (pesticidi) e forme di lotta biologica.

E. Norme relative agli usi produttivi-estrattivi.

Per gli usi produttivi-estrattivi, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tav. P1, è necessaria la predisposizione di uno studio di impatto e un piano di gestione controllata con previsione di misure compensative e di opere di recupero a sfruttamento ultimato (cfr. L.R. 27 maggio 1979, n. 12).

F. Elaborati e procedure.

Per i seguenti tipi di opere sono prescritti gli elaborati e le procedure di seguito elencate:

- Neclei di insediamento residenziale e per il turismo stanziale:

I nuclei, qualora previsti dagli strumenti urbanistici comunali e relative varianti, o da piano paesistico esecutivo se ricadenti in zona sottoposta a modalità di trasformazione A22 di cui al Titolo II, dovranno essere attuati attraverso piani esecutivi di iniziativa pubblica o

privata. tali piani dovranno fra l'altro contenere un progetto planovolumetrico di inserimento ambientale, elaborati sui dispositivi di trattamento delle acque luride; elaborati di individuazione, eventuale costituzione e gestione delle cellule di compensazione ecologica.

Il progetto urbanistico esecutivo dovrà ottenere il N.O. regionale (modalità B2); le singole concessioni saranno rinviate alla Commissione Edilizia integrate ai sensi dell'art; 6 della Legge Regionale di approvazione dei Pl. Ter. PAAV.

- Edifici destinati ad allevamento a carattere industriale:

Sono necessari studi di compatibilità ambientale e autorizzazione per gli scarichi, per l'ottenimento del N.O. regionale.

- Viabilità:

Studio delle alterazioni volto alla minimizzazione dell'impatto visivo, sulla forma e sulla stabilità dei versanti. Tale studio è volto all'ottenimento del N.O. regionale (modalità B2) nei casi previsti dall'art. 3, L.R. n. 20: "Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali".

- Attività estrattive:

Studio dell'impatto e piano di gestione contenente le op-

portune misure compensative e progetto di recupero per l'ottenimento del N.O. regionale (modalità B2). In aggiunta a quanto previsto nella L.R. 27.3.1979 n. 12 fra gli allegati della domanda di autorizzazione dovrà predisporsi una relazione con opportuna cartografia riguardante l'impatto visivo della cava durante il suo periodo di esercizio in rapporto alle aree e strade di massima visibilità panoramica.

- Infrastrutture tecnologiche:

Studio di compatibilità volto alla minimizzazione dell'impatto visivo, per l'ottenimento del N.O. regionale (modalità B2).

- Silvicoltura protettiva:

Progetto di rimboschimento con indicazione ed elenco delle specie forestali adottate.

- Attività agricole:

E' obbligatoria la procedura di regolamentazione dei pesticidi.

ART. 28 - Coltivi di pianura

Quest'ambito comprende tutte le aree al di sotto degli 800 m. s.l.m. e con pendenza inferiore al 10% ad eccezione della riva dei fiumi (art. 29) e delle aree urbanizza-

te (art. 30).

In questo ambito si intende mantenere e migliorare al massimo l'utilizzazione a scopo agricolo dei terreni, essendo, quelli siti in quest'ambito, i più produttivi di tutta l'area sottoposta a piano.

Tale valorizzazione produttiva va contemperata con la salvaguardia e/o costituzione di microambienti (aree cespugliate o arborate) favorevoli alla permanenza della fauna tipica delle aree campestri.

A. Norme relative agli usi culturali-ricreativi.

Per gli usi culturarli-ricrativi, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tavola P1, valgono le seguenti norme:

1. Caccia e pesca: sono consentite nei limiti dei regolamenti vigenti sulle attività venatorie.

B. Norme relative agli usi insediativi.

Per l'uso insediativo, qualora consentito in base alle modalità riportate nella Tavola P1, valgono le seguenti norme:

In coerenza con gli obiettivi fissati per l'ambito, gli strumenti urbanistici e relative varianti dovranno orientare l'attività edilizia solo verso gli interventi a fa-

vore dell'attività agricola e delle sue esigenze (riadeguamento di fabbricati esistenti, residenze agricole e pertinenze).

In particolare gli interventi edilizi consentiti potranno riguardare:

- Edifici esistenti destinati all'abitazione, alle attività agricole ed all'agriturismo. Si potranno consentire: opere di manutenzione e di ristrutturazione; adeguamento igienico con incremento della superficie utile purchè non superiore al 10%.

  Per la realizzazione di vani da destinare alla ricettività turistica (agriturismo) potranno essere consentiti aumenti di superficie fino ad un massimo di mq. 300 in totale, comprensivi dell'esistente.

  Dovranno prevedersi norme di controllo delle modifiche di destinazione d'uso, degli edifici o manufatti esistenti, con attività non direttamente collegate alla richiesta di autorizzazione e di manutenzione, ristrutturazione o ampliamento.

- Nuovi edifici per la residenza agricola e pertinenze necessarie allo svolgimento dell'attività: potranno prevedersi costruzioni al servizio dell'agricoltura.

  Per tutti gli interventi edilizi consentiti dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

Le costruzioni non devono in ogni caso superare l'altezza massima di mt. 7,50.

La distanza minima dalle strade principali non deve essere inferiore a mt. 30.

Per materiali a colori vale quanto prescritto per le costruzioni sulle pendici aperte (art. 27).

Allo scopo di conservare l'immagine delle tipologie edilizie rurali prevalenti nella Regione, si prescrivono sia per gli ampliamenti che per i nuovi edifici, di accentuare gli elementi di transizione (scale, annessi, pertinenze) tra le mura del corpo principale dell'edificio ed il terreno, e di collocare in tali volumi le pertinenze agricole.

Allo scopo di costituire cellule di compensazione ecologica anche in terreni intensamente coltivati si prescrive la formazione di confini tra i lotti mediante siepi di larghezza minima di 50 cm. con specie di preferenza autoctone (Crataegus, Evonimus, Cotoneaster, etc.).

C. Norme relative agli usi infrastrutturali.

Per gli usi infrastrutturali, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella tavola P1, valgono le seguenti norme:

Le strade a scorrimento veloce dovranno essere poste per quanto è possibile al margine del sito di pianura.
La progettazione di tali opere dovrà essere corredata da uno studio sugli effetti contenente l'esplicazione di alternative allo scopo di ottenere il N.O. Regionale (modalità di trasformazione B2).
I parcheggi dovranno essere opportunamente schermati da vegetazione.
Per le infrastrutture tecnologiche valgono le norme già specificate all'art. 27..

D. Norme relative agli usi agro-silvo-pastorali.
Agricoltura: sono prescritte le stesse limitazioni relative alla concimazione e uso dei pesticidi riportate nell'art. 27.
Nessuna limitazione alle pratiche colturali previa sistemazione idrogeologica dei terreni dissestati.

E. Norme relative alle attività produttive-estrattive.
Non sono il alcun caso ammessi usi produttivi estrattivi nelle aree ricadenti su pendici boscate.

F. Elaborati e procedure.
Per la viabilità principale è prescritto uno studio di

impatto contenente l'esplicitazione delle alternative come indicato al punto C.

Si consiglia di operare il controllo e vendita dei pesticidi in modo analogo a quello stabilito all'art. 27.

Le modifiche di edifici esistenti, nell'ambito delle norme di cui al precedente punto B., possono effettuarsi con le procedura autorizzativa di cui all'art. 17.

ART. 29 - Ripe di fiume

Quest'ambito comprende tutti i territori siti in una fascia compresa entro 150 m. da ambo le rive di qualsiasi corso d'acqua.

Obiettivo di fondo per quest'ambito è quello di mantenere intorno al corso d'acqua una zona nella quale venga preservata la qualità dell'ambiente naturale e la funzione del terreno di purificare l'acqua prima che raggiunta il letto del fiume.

A tale scopo vengono individuate 2 fasce esecutive:

1. una fascia interna dell'ampiezza di 20 m. (o almeno 10 se in area già urbanizzata) da ambedue le rive del corso d'acqua, misurati dalla linea del livello di piena, nella quale esercitare un controllo ed una limitazione stretta

di usi e trasformazioni.

2. Una fascia esterna, dell'ampiezza di ulteriori 130 m. oltre quella precedentemente definita, nella quale si ha un'ammissibilità d'usi relativamente maggiore pur all'interno di un indirizzo generale di salvaguardia.

Con riferimento alle due fasce sopra definite valgono le seguenti limitazioni agli usi consentiti nella tavola P1.

Nella prima fascia come sopra definita sono consentite solo attività scientifiche, attività volte alla conservazione dell'ambiente naturale, attività ricreative purchè esse non arrechino sostanziale disturbo all'assetto del suolo, della vegetazione e della fauna riparia, nè comportino rischio di inquinamento chimico e biologico.

Nella fascia esterna sono consentite tutte le attività ammesse nell'ambito omogeneo corrispondente al tratto attraversato, a condizione dell'effettuazione di uno studio di ammissibilità, se in corrispondenza di suoli mal drenati, falde prossime alla superficie, aree umide, aree boscate, aree con pendenza superiore al 20%.

Per queste aree e nei limiti su esposti valgono le norme per attività ed interventi riportate per gli ambiti omogenei limitrofi.

Nella fascia interna precedentemente definita e

nel letto del fiume, è vietata qualsiasi operazione di drenaggio, riempimento, discarica a meno di evidente e documentate situazione di pericolo per la comunità.

Qualora il corso d'acqua attraversi una zona ricadente in area urbanizzata non ancora edificata alla data del presente piano, è prescritta la realizzazione di una fascia di almeno 10 mt. con caratteristiche analoghe alla fascia interna precedentemente definita.

A. Norme relative agli usi culturali-ricreativi

Per gli usi culturali ricreativi, qualora consentiti in base alla modalità riportate nella tavola P1, valgono le delimitazioni sopra definite.

B. Norme relative agli usi insediativi.

Per gli usi insediativi, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella tavola P1, valgono le seguenti norme:

Per le costruzioni da situarsi nella fascia esterna, previa verifica di ammissibilità su esposta in aggiunta alle norme definite nell'ambito omogeneo corrispondente e fatto obbligo:

1. di orientare l'edificio in rapporto al corso del fiume: preferibilmente in senso parallelo o ortogonale ad

esso.

2. Di non superare in altezza la chioma degli alberi eventualmente presenti nella fascia interna alla riva del fiume.

C. Norme relative agli usi infrastrutturali.

Per gli usi infrastrutturali, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella tavola P1, valgono le seguenti norme:

I percorsi veicolari possono essere realizzati solo nella fascia esterna della riva dei fiumi.

Sono possibili sentieri in terra nella fascia interna per favorire una percorrenza pedonale continua lungo il fiume.

E' ammessa la sistemazione dei tracciati dei corsi d'acqua qualora la verifica di ammissibilità richiesta dimostri che non viene apportato alcun danno sostanziale a biotopi naturali esistenti e nell'osservanza delle seguenti regole generali:

1. Le rettifiche non dovranno essere troppo forti, avendo cura di conservare le curve esistenti.
2. Il nuovo tracciato artificiale dovrà poggiarsi il più possibile a quello naturale.
3. I passaggi da una curva ad una controcurva non dovran-

no essere realizzati con tratti rettilinei, ma con curve di transizione.

4. Le opere che delimitano il letto del fiume o che siano incluse in esso devono essere confermate in modo da consentire la semina di erbe e la piantumazione.
5. I boschi o gruppi di alberi e alberi isolati devono essere largamente conservati.

D. Norme relative agli usi produttivi agro-silvo-pastorali.
Per gli usi produttivi agro-silvo-pastorali, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella tavola P1, valgono le seguenti norme:
E' opportuno favorire la formazione di una fascia continua di vegetazione riparia sia proteggendo la vegetazione esistente, sia introducendo autoctone compatibili con la zonazione caratteristica delle sezioni trasversali del fiume (secondo la successione piante acquatiche, canneto, piante di legno duro).

E. Norme relative agli usi produttivi-estrattivi.
Gli usi produttivi estrattivi, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella tavola P1, sono limitati alle operazioni di escavazione subordinate alle procedure autorizzative di cui al successivo punto F.

F. Elaborati e procedure.

Per tutti gli interventi ed attività da svolgersi entro la fascia esterna sono prescritti studi ed elaborati dimostranti il rispetto delle condizioni limitanti di cui alla precedente lettera A, e volti all'ottenimento del N.O. Regionale (modalità B2).

E' necessario un opportuno permesso per:

- operazioni di deposito o rimozione di materiale;
- escavazioni;
- piantumazione o rimozione di piante;
- costruzione, alterazione, o rimozione delle strutture edilizie esistenti;
- alterazioni della geometria delle rive;

ART.30 - Aree urbanizzate e aree contermini

Quest'ambito comprende le seguenti aree:

- gli insediamenti urbani stratificati, consolidati ed in via di consolidamento;
- gli insediamenti rurali consolidati ed in via di consolidamento;
- le aree di frizione insediativa a carattere non rurale in territorio agricolo;

- le aree ex agricole, in trasformazione insediativa.

Gli obiettivi di fondo per quest'ambito sono la conservazione dei caratteri percettivi globali dei nuclei stratificati, il raggiungimento di una struttura coerente ed articolata in termini formali e funzionali delle aree di insediamento non consolidate o di frizione insediativa.

Una ulteriore espansione delle aree contenute in quest'ambito dovrà essere pianificata tenendo conto esplicitamente di obiettivo di qualità ambientale e di inserimento nel paesaggio della forma complessiva dell'insediamento; e comunque preferendo tipoligie insediative compatte e limitanti il consumo di risorse costituite dal terreno ad alto valore agricolo.

A. Limiti agli usi consentiti.

Per tutti gli usi consentiti, secondo le modalità riportate nella Tavola P1, valgono i limiti costituiti dall'osservanza degli indirizzi, norme, procedure e prescrizioni generali successivamente specificate.

B. Indirizzi ed orientamenti per gli strumenti urbanistici:

Gli strumenti urbanistici dovranno adeguare i loro contenuti progettuali ai seguenti obiettivi allo scopo di renderli coerenti con le finalità di tutela e valorizzazione

del paesaggio espresse dall'obiettivo di fondo dell'ambito.

1. Per i nuclei urbani stratificati e per i nuclei urbani consolidati, urbani o rurali, obiettivo è il mantenimento e la valorizzazione della configurazione base esistente (profili, massa del costruito, rapporto costruito-non costruito), come essa è visibile da distanza e dai punti panoramici esterni di particolare interesse nonchè da corridoi visivi di accesso al centro.
2. Per le aree in via di consolidamento e per quelle di frizione insediativa l'obiettivo è quello dal raggiungimento di una struttura coerente attraverso il compattamento della massa d'insediamento visibile dall'esterno, attuato con opere edilizie o piantumazione.
3. Per aree di insediamento per attrezzature ricreative e sportive di interesse comprensoriale o locale o per aree destinate ad attività produttive già previste, nei piani urbanistici vigenti o in itinere, in aree non compatibili con gli obiettivi esposti nella presente normativa, dovranno riesaminarsi le scelte localizzative con un criterio tendente a situare tali interventi in aree quanto più contigue a quelle urbanizzate secondo un sistema continuo e non disperso.

   In particolare per la localizzazione di infrastrutture

ricettive per il turismo è da privilegiare il riuso del patrimonio edilizio esistente specie se di interesse ambientale ed abbandonato.

4. I terreni agricoli produttivi circostanti il nucleo consolidato o interclusi nelle aree di frizione insediativa sono prevalentemente da conservare all'uso attuale se elementi integranti della immagine urbana.
   Per le aree in cui i corsi d'acqua intersecano le aree urbanizzate è prescritto quanto indicato all'art. 29.
5. La scelta di aree da destinare a nuovi insediamenti residenziali dovrà tener conto della necessità di rendere minime le alterazioni degli elementi di interesse percettivo, come definiti nella Tavola AP.

C. Procedure e norme.

1. Per aree rurali in via di consolidamento e per le aree di frizione insediativa, fatti salvi gli interventi di ricostruzione è prescritto che i Comuni, negli strumenti urbanistici o loro varianti, procedono alla perimetrazione delle aree già interessate da un processo di urbanizzazione con apposita deliberazione comunale contenente l'esplicitazione grafica dello stato di tali aree redatte sull'ortofografia regionale su scala opportuna.

In tali aree, l'edificazione potrà realizzarsi solo a seguito di piani esecutivi (P di L convenzionato, PEEP, P di R ai sensi della 457 e P di R ai sensi della legge 47/85).

Per la formazione di tali strumenti si dovrà procedere ad effettuare i seguenti studi volti a garantire l'obiettivo della coerenza strutturale su indicata:

- analisi comparata dei principali punti di vista esterni, tendente ad evidenziare le aree assolutamente inedificabili in funzione dell'impatto visivo; le aree in cui l'edificazione è ammissibile perchè non annullerebbe o modificherebbe la forma complessiva dell'insediamento;
- Individuazione dei limiti quantitativi oltre i quali lo sviluppo delle nuove costruzioni altererebbe in maniera inaccettabile il rapporto tra esse ed il nucleo di consolidamento preesistente;
- Individuazione delle aree a cui conferire carattere di continuità con il nucleo consolidato;
- Individuazione di tipologie ed aggregazioni tipologiche (sia planimetriche che in elevato) derivanti da modelli tipici dell'area;
- Individuazione di opportuni dispositivi di introdu-

zione di masse o quinte arboree volte all'ottenimento della continuità e nel compattamento della forma dell'insediamento.

2. Per la localizzazione di insediamenti o aree di attrezzature si dovrà effettuare un'analisi sugli effetti ambientali, con studio delle alternative e dovrà essere predisposto un progetto di sistemazione del verde, in funzione di schermo e di correzione delle alterazioni visuali.
3. Per il rilascio delle concessioni edilizie, agli elaborati prescritti nei regolamenti edilizi dovranno aggiungersi appositi elaborati (sezioni e prospetti di inserimento nel contesto) atti a dimostrare la congruenza con gli obiettivi di controllo della forma dell'insediamento su esposto.
4. Per le aree da destinare a nuovi insediamenti residenziali, nell'ambito degli strumenti urbanistici e relative varianti, va effettuato:
   - uno studio tendente a dimostrare la compatibilità della scelta dell'area con gli obiettivi generali di tutela paesaggistica e di conservazione dell'immagine;
   - studi tendenti alla indicazione di caratteristiche morfologiche e tipologiche a cui assoggettare le e-

spansioni edilizie.

Tali studi dovranno essere basati (così come quelli indicati al punto 3) nell'individuazione delle tipologie ed aggregazioni tipologiche (sia planimetriche che in elevato) caratteristiche dell'area stratificata.

MATRICE QUANTITATIVA DELLA TRASFORMABILITA' E DELLE MODALITA' DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO AI FINI I
E VALORIZZAZIONE ALLEGATO ALLE NORME T

-- INAMMISSIBILE; VA VERIFICA DI AMMISSIBILITA'; AC AMMISSIBILITA' CONDIZIONATA

ELEMENTI	VALORE	USI				
		CULTURALE RICREATIVO	INSEDIATIVO	INFRASTRUTTURALE	PRODUTTIVO	
					AGRO-SILVO-PASTORALE	ES
Elementi di interesse naturalistico (fisico-biologico)	elevato	VA	--	VA	AC	
	medio	AC	AC	AC	AC	
Elementi di interesse archeologico e storico (urbanistico-architett.)	elevato	VA	VA	VA	--	
	medio	AC	AC	AC	--	
Elementi areali di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali	eccezionale	VA	VA	VA	AC	
	elevato	VA	VA	AC	AC	
	medio	AC	AC	AC	AC	
Elementi ed ambiti di interesse percettivo-	elevato	VA	VA	VA	AC	
	medio	AC	AC	AC	AC	
Elementi areali a rischio di pericolosità geologica	eccezionale	--	--	-- (3)	AC	
	elevato	VA(1)	VA(1)	VA	VA	
	medio	VA	VA	AC	AC	

(1) Limitatamente a piccoli interventi vale la AC
(2) Solo per scavo su roccia per estrazione di pietrisco

I N D I C E

TITOLO I°

GLI ELEMENTI DI RILEVANZA PAESAGGISTICA AMBIENTALE

CAPO I° - GENERALITA'

ART. 1 - Individuazione dell'area del Piano Territ. Pag. 1

ART. 2 - Gli elaborati del Piano " 1

CAPO II° - INDIVIDUAZIONE, DESCRIZIONE E VALUTAZIONE

ART. 3 - Elementi di interesse naturalistico-biologia " 5

ART. 4 - Elementi di interesse storico: urbanistico ed architettonico " 8

ART. 5 - Elementi di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali " 10

ART. 6 - Elementi di interesse percettivo " 11

ART. 7 - Elementi di pericolosità geologica " 12

CAPO III°- ORGANIZZAZIONE DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE

ART. 8 - Articolazione della tutela e della valorizzazione " 14

ART. 9 - Categorie di uso artropico " 15

TITOLO II°

MODALITA' DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE

CAPO I°- CONCENTRAZIONE, MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEGLI ELEMENTI. (PUNTUALI, LINEARI, AREALI)

ART. 10 - Norme per gli elementi di valore eccezionale " 16

ART. 11 - Elementi ed insiemi di interesse naturalistico " 17

ART. 12 - Elementi d'interesse storio-architettonico Pag. 18

ART. 13 - Elementi ed insiemi d'interesse percettivo " 19

CAPO II° - TRASFORMAZIONE DA SOTTOPORRE A VERIFICA DI AMMISSIBILITA' TRASFORMAZIONE CONDIZIONATA E TRASFORMAZIONE A REGIME ORDINARIO.

ART. 14 - Criteri di trasformabilità per elementi di valore medio ed elevato e di valore produttivo agricolo-forestale e di pericolosità geologica eccezionale " 22

ART. 15 - Matrice della trasformabilità " 23

ART. 16 - Studio di compatibilità " 24

ART. 17 - Trasformazione condizionata e trasformazione e regime ordinario " 25

TITOLO III°

INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE

CAPO I° - SITUAZIONI DI DEGRADO E DI ALTERAZIONE AMBIENTALE

ART. 18 - Criteri di individuazione delle situazioni di degrado e di alterazione ambientale " 27

CAPO II° - OPERE DI RECUPERO E RIPRISTINO DI CARATTERE PRIORITARIO.

ART. 19 - Indirizzi e priorità per le opere di recupero ambientale " 29

ART. 20 - Opere di recupero e ripristino per i casi di degrado e di alterazione idrogeologico " 29

ART. 21 - Opere di recupero e ripristino per i casi di degrado ed alterazione ambientale di elementi produttivi-agrari-forestali " 32

ART. 22 - Opere di recupero e di ripristino per i casi di degrado ed alterazione di elementi faunistici " 34

ART. 23 - Opere di recupero e di ripristino per i casi di degrado ed alterazione di elementi antropici " 34

ART. 24 - Opere di recupero e di ripristino per i casi di degrado ed alterazione di elementi percettivi Pag. 35

CAPO III° - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESISTICO-AMBIENTALE RELATIVE AGLI AMBITI OMOGENEI

ART. 25 - Praterie culminali, limite superiore del bosco ambiti di roccia " 36

ART. 26 - Pendici boscate " 41

ART. 27 - Pendici aperte " 52

ART. 28 - Coltivi di piacenza " 65

ART. 29 - Ripe di fiume " 69

ART. 30 - Aree urbanizzate ed aree contermini " 75